



**ATTO CONTENENTE CLAUSOLE INTEGRATIVE AL CONTRATTO DI LAVORO DI**

**DATA \_\_\_\_\_**

**PER DIPENDENTI APPARTENENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA  
QUALIFICAZIONE PROFILO LEGALE – AVVOCATI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE FORENSE E DA ADIBIRE AL SERVIZIO AVVOCATURA DELLA  
PROVINCIA PREVIA ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PUBBLICI**

L'anno DUEMILAVENTI\_\_il giorno \_\_\_del mese di \_\_\_\_\_, in Benevento, nella sede della  
Provincia di Benevento di Largo G. Carducci n. 1,

**TRA**

La **Provincia di Benevento**, con sede ivi alla piazza Castello snc - codice fiscale n. 92002770623 -  
rappresentata dal\_Dr. \_\_\_\_\_ - codice fiscale: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - che  
interviene nel presente contratto in veste di Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica  
del Personale, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Benevento;

**E**

**L'avv.** \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_) e residente nel comune di  
\_\_\_\_\_ (\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di  
seguito denominato anche "dipendente funzionario legale";

**PREMESSO CHE**

- ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022 *"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto"*;

- ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, viene tra l'altro riportato che *"Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:*
  - *a) tipologia del rapporto di lavoro";*
  - *b) data di inizio del rapporto di lavoro;*
  - *c) Area e profilo professionale di inquadramento...";*
- preso atto della sentenza n. 170/23 del CNF, la quale concludeva *"che all'Avv. G.M. non sia stata assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Benevento e che, quindi, non siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012....."*, decidendo per la cancellazione dall'albo speciale degli avvocati pubblici dell'avvocato carente di tali requisiti;
- tra i motivi adottati nella richiamata sentenza si riporta che *"nel contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato .....si fa riferimento – quanto alle mansioni – a quelle tipiche della categoria D, caratterizzate – come si evince dall'all. A [declaratoria mansioni] al medesimo contratto – da alta specializzazione. Si noti tuttavia che nell'allegato A non si fa menzione agli specifici compiti dell'avvocato dell'Ente ...";*

**Dato atto che:**

- l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici, istituito presso il consiglio dell'Ordine degli avvocati – come previsto dall'art. 23, Legge n. 247/2012 (*"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*, così come modificata da ultimo dal D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11.02.2019, n. 12), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:
  - *esistenza di un ufficio legale che costituisce un'unità organizzativa autonoma;*
  - *essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione, deve far parte dell'ufficio legale e deve essere incaricato di svolgere l'attività professionale limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente;*
  - *la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento;*

- con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per tutte le motivazioni in essa contenute, si è approvato uno schema di contatto contenente clausole integrative da aggiungere ai contratti stipulati per l'assunzione di funzionari legali abilitati all'esercizio della professione forense e da adibire al servizio avvocatura della Provincia previa iscrizione all'albo speciale degli avvocati pubblici;
- in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato contratto di assunzione dell'avv. \_\_\_\_\_ quale funzionario ed EQ profilo esperto legale;

**Tutto ciò premesso e considerato**

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

Le presenti clausole integrative al contratto di assunzione stipulato in data \_\_\_\_\_ con l'avv. \_\_\_\_\_:

**ART 1 – ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PUBBLICI**

1. Qualora il funzionario legale, in possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato, incardinato nel SERVIZIO AVVOCATURA della Provincia di Benevento, venga incaricato di svolgere attività forense, deve iscriversi obbligatoriamente nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
2. Gli avvocati iscritti in tale elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

**ART 2 – AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DEGLI AVVOCATI PROVINCIALI**

1. Gli avvocati della Provincia sono assegnati ad una struttura autonoma, secondo il modello organizzativo dell'Ente, denominata SERVIZIO AVVOCATURA, nel rispetto dell'autonomia professionale forense
2. Agli Avvocati dell'Ente è assicurata, in conformità alla vigente legge professionale forense, autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica nella gestione delle cause, nella conduzione dell'attività processuale, nella redazione degli atti giurisdizionali e nei rapporti di colleganza con i professionisti esterni all'Ente.

3. Gli Avvocati, in relazione al comparto contrattuale di rispettiva appartenenza, sono tenuti al rispetto sia del Codice disciplinare del dipendente pubblico, sia del Codice deontologico professionale. Sono pertanto sottoposti ai conseguenti poteri disciplinari dell'Ente provinciale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
4. La prestazione di lavoro degli Avvocati è svolta senza vincoli di rispetto di fasce orarie prestabilite e/o rigide, con la flessibilità oraria riconosciuta ai titolari di Elevata Qualificazione. L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'attività professionale, da svolgere anche all'esterno della struttura provinciale per la richiesta presenza nelle sedi giurisdizionali, e in relazione alle esigenze della struttura a cui è assegnato e alle direttive dell'avvocato responsabile, compatibilmente al proprio contratto di lavoro.
5. In applicazione dell'art.11 della Legge 31/12/2012 n. 247 e in conformità al Regolamento per la formazione permanente, approvato e periodicamente aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense, gli Avvocati assegnati all'Avvocatura Provinciale hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi previsti.
6. Sono a carico della Provincia:
  - a) Le spese di partecipazione ai corsi e ai convegni per la formazione degli Avvocati
  - b) Le spese di iscrizione annuale all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati

### **ART 3 – COMPITI FUNZIONI E MANSIONI DEGLI AVVOCATI PROVINCIALI**

1. L'Avvocato Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia, secondo le norme contenute nel regolamento di disciplina del funzionamento dell'avvocatura provinciale.
2. Compete all'avvocato provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui è parte la Provincia, la cura e la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati, l'azione e la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati autorizzati con Delibera Presidenziale.

3. Il mandato è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Presidente della Provincia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere anziano.
4. Compete, altresì, all'Avvocato provinciale fornire al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai singoli Dirigenti parere in merito alla promozione, prosecuzione, abbandono, rinuncia delle cause.
5. Compete, pure, all'Avvocato provinciale fornire al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai singoli Dirigenti, su richiesta, consulenza giuridica e pareri legali, verbali o scritti, su questioni di diritto di particolare complessità.
6. L'avvocato predispone le proposte di deliberazione da sottoporre al Presidente della Provincia per l'autorizzazione a costituirsi nei giudizi o a promuovere i giudizi. Predispone altresì le proposte di deliberazione per gli eventuali atti di conciliazione e transazione, giudiziale e stragiudiziale, delle cause d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.

**ART 4 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  
AVVOCATURA PROVINCIALE**

1. Il funzionamento dell'Ufficio legale dell'Ente è disciplinato da apposito Regolamento.

**ART 5 – NORME GENERALI**

1. Il presente costituisce atto integrativo al contratto stipulato in data \_\_\_\_\_ quale parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Avv. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale \_\_\_\_\_